

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, gli artt. 5 e 8;

VISTO il *Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche dell'Ateneo "Federico II"*, emanato con D.R. n. 4613 del 07/12/2017;

RITENUTO, opportuno apportare modifiche al sopra citato *Regolamento iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche dell'Ateneo "Federico II"*, al fine di pervenire ad una semplificazione e ad una riduzione dei tempi di conclusione della procedura di iscrizione all'Albo di cui trattasi;

VISTA la Delibera n. 78 del 29/06/2022 (EO n. 957 del 07/07/2022) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche del sopra citato *Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche dell'Ateneo "Federico II"*;

VISTA la Delibera n. 29 del 29/06/2022 (EO n. 904 del 07/07/2022) con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche del sopra citato *Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche dell'Ateneo "Federico II"*;

DECRETA

Il *Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche dell'Ateneo "Federico II"*, emanato con D.R. n. 4613 del 07/12/2017, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del sopra citato Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e sostituisce quello emanato con il sopra citato D.R. n. 4613/2017.

IL RETTORE
Matteo LORITO

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente della Ripartizione: dott. *Francesco BELLO*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio dott. *Antonio NASTI*

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE DELL'ATENEO "FEDERICO II"

ARTICOLO 1

1. L'Albo delle Associazioni Studentesche accreditate dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" è istituito con Decreto del Rettore ed è pubblicato sul Portale di Ateneo.
2. Hanno titolo all'iscrizione all'Albo:
 - Le Associazioni legalmente riconosciute come persone giuridiche ai sensi dell'art.12 e seguenti del codice civile;
 - Le Associazioni non riconosciute previste dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile che siano costituite con atto scritto, che può essere redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, con relativo statuto. Sia l'atto costitutivo sia lo statuto devono essere regolarmente registrati presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 2

1. Per l'iscrizione all'Albo le Associazioni studentesche devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere almeno 50 soci, che siano regolarmente iscritti ai corsi di laurea attivati dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II", nonché ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari dell'Ateneo;
 - b) tutte le cariche sociali devono essere ricoperte da soci, iscritti non oltre il primo anno fuori corso;
 - c) essere statutariamente, senza scopo di lucro, apartitiche e aconfessionali;
 - d) avere come finalità la promozione di attività culturali, sociali e ricreative di interesse generale o di interesse per uno specifico ambito di studio, rivolte in prevalenza agli studenti dell'Ateneo e che non si sovrappongano alle attività ordinariamente svolte dall'Università;
 - e) essere formalmente costituite con atto costitutivo e statuto conformi ai principi e alle regole del successivo articolo 3 ed entrambi registrati presso un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
 - f) impegnarsi alla piena conoscenza e osservanza del codice etico e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ateneo.
2. Le Associazioni studentesche non possono avere sede legale presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II".
3. Le Associazioni studentesche si devono dotare di un indirizzo di posta certificata, PEC, al fine di garantire la ricezione delle comunicazioni ufficiali da parte dell'Università.
4. Ai fini del computo del numero di soci in possesso dei requisiti previsti al comma precedente, gli studenti che risultano contemporaneamente soci di due o più associazioni devono, al momento della presentazione di domanda di iscrizione all'Albo, optare per una delle stesse. A seguito dell'opzione per una associazione i nominativi vengono cancellati dall'elenco dei soci delle altre e, qualora, ciò comporti il venir meno del requisito di cui al comma 1 lett. a), queste sono tenute a regolarizzare la loro posizione entro il termine perentorio di 30 giorni. La mancata opzione comporta il rigetto della domanda di iscrizione.

ARTICOLO 3

1. Lo statuto dell'Associazione Studentesca deve espressamente prevedere:

- a) la denominazione dell'Associazione;
- b) l'oggetto e le finalità;
- c) la sede legale;
- d) il carattere apartitico e aconfessionale e l'assenza di fini di lucro;
- e) il divieto di riparto degli eventuali utili di gestione anche in forma indiretta e l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) un assetto organizzativo interno ispirato a principi di democrazia e partecipazione di tutti gli associati, con la previsione della sovranità dell'assemblea dei soci, dell'elettività delle cariche associative, del principio del voto singolo, dei criteri per l'ammissione e l'esclusione dei soci, di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni;
- g) il presidente che è il rappresentante legale dell'Associazione;
- h) la durata e gratuità delle cariche associative;
- i) i compiti dell'assemblea dei soci, del presidente e dell'organo direttivo;
- j) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, i loro diritti ed obblighi, tenuto conto di quanto previsto, in proposito, dal presente regolamento - la cui valutazione compete preferibilmente all'assemblea;
- k) l'obbligo di redigere il rendiconto economico-finanziario, nonché le modalità di approvazione annuale dello stesso da parte degli organi statutari;
- l) le modalità di scioglimento dell'Associazione e l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- m) l'impegno degli associati e dei titolari delle cariche sociali alla piena conoscenza e osservanza del codice etico e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ateneo.

ARTICOLO 4

1. La domanda di iscrizione all'Albo, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione studentesca, deve essere presentata, secondo le modalità indicate sul sito di Ateneo, e deve contenere:

- la denominazione completa dell'Associazione; in caso di omonimia tra due o più Associazioni, sarà validata la denominazione dell'Associazione che, per prima, abbia presentato regolare domanda di iscrizione all'Albo;
- l'indicazione della sede legale e dell'eventuale sede operativa (se diversa);
- le generalità dei soggetti che ricoprono le cariche sociali, con l'indicazione della persona che supplisce il Presidente e ne fa le veci in sua assenza o impedimento;
- il codice fiscale e la partita IVA (se posseduta).

2. Alla domanda devono essere allegati:

- copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione, entrambi regolarmente registrati;
- eventuali successive deliberazioni dell'assemblea dei soci con cui siano state apportate modifiche allo Statuto;
- certificato di attribuzione del codice fiscale e la partita IVA (se posseduta);

- l'elenco nominativo dei soci studenti con allegate le rispettive schede di adesione sottoscritte e datate dallo studente e complete delle generalità, recapito telefonico, codice fiscale, estremi del documento di riconoscimento e numero di matricola, con la dichiarazione del rappresentante legale "di aver raccolto personalmente la firma" resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- verbale di nomina delle cariche sociali con allegata copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei soggetti che le ricoprono;
- per le associazioni in essere o in caso di rinnovo, una breve descrizione delle attività con particolare riferimento all'ultimo anno;
- copia dell'ultimo rendiconto economico finanziario approvato dai competenti organi statuari;
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), proprio o personale, del legale rappresentante, cui verranno indirizzate tutte le comunicazioni ufficiali dell'Università.

ARTICOLO 5

1. L'iscrizione all'Albo è disposta entro 45 giorni dalla domanda con decreto del Rettore previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti.
2. Le eventuali condizioni sospensive vengono comunicate al Legale Rappresentante della Associazione, assegnando un termine entro il quale le condizioni devono avverarsi.
3. Del rigetto della domanda di iscrizione, per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 viene data motivata comunicazione al Legale Rappresentante dell'Associazione Studentesca entro il termine di cui al comma 1.

ARTICOLO 6

1. L'iscrizione all'Albo ha validità di due anni con decorrenza dalla data del provvedimento con il quale è stata disposta. Ogni Associazione, per non incorrere nella cancellazione, dovrà comunicare la volontà di restare iscritta, ripresentando, entro 45 giorni dalla scadenza dall'iscrizione all'albo, la richiesta di rinnovo nelle forme e con le modalità di cui all'art. 4, ivi compreso l'elenco aggiornato dei soci studenti.
2. Durante il periodo di cui al comma precedente le Associazioni iscritte all'Albo devono comunicare entro 30 giorni al competente Ufficio le eventuali modifiche apportate allo Statuto rispetto a quanto depositato all'atto della domanda di iscrizione e le variazioni alle cariche sociali.
3. L'Albo sarà aggiornato a seguito di iscrizione di nuove Associazioni, rinnovo di iscrizione e provvedimenti di cancellazione.

ARTICOLO 7

1. La cancellazione delle Associazioni dall'Albo è disposta con Decreto del Rettore, nei seguenti casi:
 - a) formale rinuncia;
 - b) mancata richiesta di rinnovo allo scadere del biennio;
 - c) venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento o mancata comunicazione delle variazioni nei termini previsti dal presente Regolamento;
 - d) mancato rispetto delle finalità statuarie dell'Associazione o degli obblighi previsti nel presente Regolamento;

- e) atti e comportamenti lesivi dell'immagine e/o degli interessi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, della Comunità studentesca o della Comunità universitaria ovvero dell'immagine, degli interessi, della dignità di soggetti terzi in genere;
- f) irregolarità nella gestione delle risorse messe a disposizione dall'Università;
- g) mancata presentazione, in relazione ai finanziamenti ottenuti, del rendiconto e dei documenti giustificativi delle spese, nei tempi e con le modalità stabiliti nel relativo bando e/o nei provvedimenti di assegnazione;
- h) altri gravi motivi.

2. La cancellazione per le cause di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1 è disposta previa motivata deliberazione degli Organi di governo dell'Ateneo.

3. Qualora sia disposta la cancellazione per i motivi di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1 l'Associazione Studentesca non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

ARTICOLO 8

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'iscrizione all'Albo costituisce per le Associazioni studentesche condizione per: a) concorrere all'assegnazione di contributi da parte dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" finalizzati al sostegno delle forme di autogestione di attività culturali, sociali, sportive e ricreative promosse dagli studenti, con le condizioni, modalità e i tempi previsti dal Regolamento di Ateneo per le Attività Culturali e Sociali proposte dagli Studenti; b) ottenere l'utilizzo, nella loro attività di comunicazione esterna, del riferimento dell'iscrizione all'Albo delle "Associazioni studentesche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II".

ARTICOLO 9

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche dell'Ateneo "Federico II", emanato con DR/2017/4613 del 07/12/2017.

ARTICOLO 10

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Eventuali modifiche del presente Regolamento dovranno essere adottate con la medesima procedura di cui al comma 1.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento il Rettore, con proprio Decreto, provvede all'istituzione dell'Albo oggetto del presente Regolamento.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.